



CITTÀ DICAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA.

•

Deliberazione del _____ n. _____ del _____ **Approvato con**

- **Riferimenti normativi**

- Deliberazione Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n.672
- Regolamento Regione Lazio 16 luglio 2021, n.12
- L. Regione Lazio n. 7 del05/08/2020;
- L. Regione Lazio 05/03/1973 n. 5 “Norme sugli asilinido”;
- L. Regione Lazio 13/09/1977 n. 38 “Modifiche e integrazioni L.R.5/1973”;
- L. Regione Lazio 16/06/1980 n. 59 “Norme sugli asilinido”;
- L. Regione Lazio 01/06/1990 n. 67 “Modifiche e integrazioni L.R.59/1980”;
- Legge 28/08/1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia el'adolescenza”;
- Deliberazione Giunta Regionale 23/06/98, n.2699;
- L. Regione Lazio 03/01/2000 n. 3 “Asili nido presso le strutture dilavoro”;
- Deliberazione Giunta Regionale 04/12/2010 n. 566 “Mille asili per ilLazio”;
- L. Regione Lazio 13/08/2011 n. 12 “Assestamento dibilancio”;
- NotaRegioneLazio–Direzionepolitichesocialiefamiglie–prot.n.DB39429del 01/03/2013;
- L. Regione Lazio 07/12/2001, n. 32 “Interventi a sostegno dellafamiglia”;
- Legge 27/12/2006 n. 296, art.1, comma 630;
- M.I.U.R.-DirettivaAOODRLA–RegistroUfficialeprot.n.12312del24/06/2008;
- M.I.U.R. - Decreto Direttoriale n. 9 dell'11/11/2009;
- Presidenza Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata – (Accordo quadro) - Repertorio atti n. 103/cu del07/10/2010;
- USR LAZIO - Protocollo d’Intesa Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e Regione Lazio - del06/12/2010;
- Legge 328/2000,art.16“Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”.
- L. Regione Lazio 24/12/2003, n. 42 “Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso aiservizi educativi e formativi della prima infanzia”;
- L. Regione Lazio 11 luglio 2002 n.18;

TITOLO I – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 - Finalità**
- Articolo 3 - Destinatari**
- Articolo 4 - Indirizzi generali**

TITOLO II – Nido Comunale

- Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche. Principi generali**
- Articolo 6 - Accesso**
- Articolo 7 – Iscrizioni**
- Articolo 8 - Graduatoria e procedure**
- Articolo 9 – Determinazione della retta**
- Articolo 10 - Sistema tariffario e decadenza per morosità–Pagamentorette**
- Articolo 11 -Assegnazione dei posti eaccettazione**

TITOLO III – Frequenza e tariffe.

- Articolo 12 - Accoglienza**
- Articolo 13 - Frequenza**
- Articolo 14- Rinunce, ritiri e assenze**

TITOLO IV Organizzazione e funzionamento

- Articolo 15 - Orari e prestazioni**
- Articolo 16- Ricettività e Sezioni**
- Articolo 17 - Quantificazione rapporto numericotraeducatori,bambini e personale ausiliario**
- Articolo 19 - Programmazione pedagogica edorganizzativa**
- Articolo 20 - Locali e spazi**
- Articolo 21 - Assistenza sanitaria e assicurazioni**
- Articolo 22- Carta dei servizi**
- Articolo 23 - Supporto sanitario e psico-pedagogico**

TITOLO V Partecipazione delle famiglie, Organismi collegiali

- Articolo 24 - Organismi collegiali**
- Articolo 25 - Comitato di gestione**
- Articolo 26 - Assemblea dei genitori**

TITOLLOVI –Ilpersonale

- Articolo27 - Figure professionali e compiti del personale**
- Articolo 28 - Altre operatrici o operatori con funzioni educative**
- Articolo 29 - Formazione permanente**
- Articolo 30 - Requisiti di onorabilità**
- Articolo 31 - Garanzia per la salute dei minori**

TITOLO VII – Disposizioni finali

- Articolo 32 - Inadempienze e penalità**
- Articolo 33- Rinvio**

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento - nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” volta a favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata dei servizi educativi sul territorio - disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio del Comune di Cave.

I servizi educativi sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), nn. 1, 2 e 3, della l.r. n. 7 del 5 agosto 2020, e, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi.

I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di proposte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche mediante il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

Articolo 2 - Finalità

Le finalità generali dei servizi per la prima infanzia, che costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, sono le seguenti:

- accogliere le bambine ed i bambini di età compresa, da 0 mesi ai 3 anni di età, concorrendo efficacemente con la famiglia alla loro educazione, socializzazione e formazione; la famiglia costituisce, peraltro, la parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;
- sollecitare le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo;
- collaborare e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;
- facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento delle bambine e dei bambini in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e poi in quella dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
- integrare precocemente le bambine ed i bambini con disabilità, nonché bambine e bambini che si trovano in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche, ambientali;
- garantire continuità degli interventi educativi, raccordandosi e collaborando con la scuola dell'infanzia, cercando di andare oltre il periodo 0 – 3 per realizzare il percorso 0 – 6 anni.

L'Amministrazione comunale recepisce tali principi fondamentali e, nei limiti delle proprie competenze, riconosce i bambini come persone e cittadini avente il diritto alla vita, il diritto alla propria identità, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla libertà di ogni forma di espressione, il diritto al gioco, il diritto all'educazione, il diritto al benessere sociale, spirituale, morale e il diritto alla salute fisica e psichica. Attiva, anche in sinergia con altri enti, associazioni o organismi istituzionali, forme di ascolto, tutela e garanzia, rimuovendo ogni ostacolo e discriminazione e creando le condizioni per l'avvio di processi educativi in cui la bambina ed il bambino possa esprimere le sue potenzialità e formare la sua identità

Articolo 3 - Destinatari

Destinatari dei servizi educativi alla prima infanzia sono i bambini e le bambine residenti nel Comune di Cave, senza distinzione di razza, nazionalità, genere, religione, condizioni psicofisiche o socioeconomiche, nelle fasce d'età stabilite dalle vigenti disposizioni in merito e comunque compatibilmente con le effettive condizioni di ricettività e accoglienza delle strutture che fanno parte del sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita ai sei anni.

Agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui al presente articolo¹, si considerano residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza.

Ai medesimi effetti, vi sono equiparati i bambini e le bambine non residenti il cui genitore presti attività lavorativa nel territorio comunale.

In conformità con la normativa regionale, i servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e con i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

L'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un Piano Educativo finalizzato all'integrazione scolastica e sociale, su indicazione del Servizio Sanitario competente e/o di un medico di fiducia della famiglia.

Articolo 4 - Indirizzi generali

Il Comune, in conformità e nel rispetto della normativa in vigore che pone in capo ai Comuni la responsabilità di autorizzare ed accreditare i servizi per l'infanzia sia a gestione pubblica che privata, istituisce e gestisce i propri Servizi Educativi per l'infanzia in modo tale che costituiscano insieme a quelli privati un "sistema" orientato a comprendere i bisogni delle famiglie e rispondere alle loro esigenze

Titolo II – Nido Comunale

Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche. Principi generali

Il nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido ha come finalità:

- la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia
- per promuovere la continuità educativa;
- agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

Articolo 6 -Accesso

Hanno diritto all'ammissione al nido comunale i bambini residenti nel Comune di Cave e i bambini ivi non residenti che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale di Cave, di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi.

In tale ultimo caso, i bambini non residenti avranno diritto di ammissione previo esaurimento della graduatoria formata in base alle iscrizioni richieste per i bambini residenti.

In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, in presenza dei requisiti d'età possono accedere al nido:

- i bambini non residenti qualora in affido familiare o preadottivo presso un nucleo familiare residente;
- i bambini non residenti accompagnati da relazione delle autorità giudiziarie.

Per i cittadini extracomunitari oltre alla residenza è richiesta la presentazione del documento di

soggiorno rilasciato dall'autorità competente in corso di validità. Il requisito della residenza deve essere posseduto fin dal momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio e mantenuto durante la fruizione dello stesso tranne i casi previsti dal presente regolamento.

Non è motivo di esclusione dall'accesso al nido comunale il requisito di sesso, cultura, lingua, religione, etnia e gruppo sociale.

Il nido comunale garantisce l'inserimento e l'integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili, favoriscono l'accesso delle bambine e dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione. La loro incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione e da pregiudicare un'equilibrata funzionalità del Servizio.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 104, alla bambina e al bambino portatore di handicap certificato dalla competente Asl è garantito prioritariamente l'inserimento nel nido comunale nei limiti del 10% dei posti totali.

Può essere autorizzato l'accesso e il mantenimento della frequenza di bambine e bambini di età superiore ai tre anni, su richiesta della famiglia supportata da relazione dei servizi sociali o sanitari territorialmente competenti, in relazione alla fase di sviluppo attraversata dalla bambina o dal bambino prima di accedere alla scuola dell'infanzia.

Previa idonea certificazione socio-sanitaria rilasciata da strutture pubbliche potrà essere consentita la frequenza fino e non oltre il quarto anno di vita ai bambini diversamente abili affetti da ritardo psicomotorio che ne consigliano l'ingresso in ritardo nella scuola dell'infanzia.

In caso di cambiamento di residenza, la famiglia deve darne comunicazione tempestiva al Servizio competente dell'Ente.

Ove, per effetto del trasferimento della famiglia, vengano meno i requisiti predetti, la bambina o il bambino:

- a) se risulta nella lista di attesa, non ha più titolo a ricevere proposte di accogliimento;
- b) se frequenta, viene dimesso dal nido al termine dell'anno educativo.

Nel caso in cui il cambio di residenza avvenga nel corso dell'anno educativo sarà data facoltà alla famiglia di poter mantenere il posto fino alla conclusione dell'anno educativo, previo pagamento della retta massima prevista per la fascia oraria utilizzata, indipendentemente dall'I.S.E.E., fatte salve situazioni di difficoltà segnalate dai servizi pubblici competenti e sottoposte all'attenzione del Responsabile del servizio, nel qual caso la retta rimarrà invariata.

Articolo 7 – Iscrizioni

Le domande d'iscrizione al nido del Comune di Cave, possono essere presentate entro il 31 del mese di maggio tramite l'apposita piattaforma online messa a disposizione per le iscrizioni e corredate dai documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, secondo le modalità rese note, di anno in anno, con avviso che verrà pubblicato anche sul sito internet istituzionale.

Ai fini della valutazione dell'età della bambina o del bambino per cui si fa domanda, finalizzata all'inserimento nella classe di età corrispondente, sarà tenuta in considerazione l'età della bambina o del bambino alla data del 1° settembre. Al momento dell'inserimento nella struttura la bambina o il bambino devono aver compiuto il terzo mese di vita.

Una volta ammesso, la bambina o il bambino ha titolo a frequentare il nido comunale fino al termine del ciclo educativo e il genitore è tenuto a ripresentare la domanda con un modulo semplificato per la richiesta di riconferma al posto, restando fermo l'obbligo di allegare annualmente l'ISEE ai fini della determinazione della retta.

Articolo 8 - Graduatoria e procedure

Sulla base delle domande d'iscrizione acquisite, viene formata una graduatoria secondo i **criteri e i punteggi** indicati nel presente regolamento che tengono conto prioritariamente della residenza,

della composizione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale, di disabilità.

Il nucleo familiare del minore per il quale è richiesta l'ammissione al servizio è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Le domande pervenute successivamente al termine stabilito nell'avviso annuale alla data di formazione della graduatoria saranno acquisite, mediante la piattaforma on line e saranno oggetto di scorrimento, salvo titoli di preferenza, al progressivo liberarsi dei posti nella struttura. I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite, all'atto dell'iscrizione, tramite autocertificazione e tramite presentazione della documentazione comprovante le situazioni non autocertificabili.

Hanno priorità assoluta in graduatoria e nei successivi aggiornamenti, rispetto alle altre domande di iscrizione presentate:

- a) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali in affidamento familiare ed etero familiare nonpre-adottivo;
- b) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali con richiesta di inserimento con procedura d'urgenza;
- c) i bambini e le bambine in possesso di attestazione ai sensi delle seguenti disposizioni normative: L. 104/92 - Art. 20 del D.L. 78/2009 (convertito con L. 102/2009): "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile"; L. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"); L. 381/1970 ("Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"); L. 382/1970 ("Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili");
- d) i figli riconosciuti da un solo genitore oppure orfani, anche di un solo genitore.

Il Servizio Servizi Scolastici coadiuvato da quello dei Servizi Sociali procedono all'istruttoria delle domande per la redazione della graduatoria da trasmettere al Responsabile del Dipartimento

Per la redazione della graduatoria degli ammessi all'asilo nido sono fissati i seguenti criteri e relativi punteggi:

Priorità assolute - Tutti i casi identificati sulla base della relazione del Servizio Sociale in riferimento alle leggi nazionali o regionali in materia di assistenza.

A) Punteggi per situazioni familiari	Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori sono portatori di handicap o invalidi tanto da pregiudicare l'autosufficienza;	PUNTI 14
	Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi siano uno o più minori diversamente abili;	PUNTI 13
	Bambini appartenenti a nuclei monoparentali o composti da un solo familiare anche a seguito di separazione legale o affidamento esclusivo del bambino/a ad un unico genitore risultante da un atto dell'autorità giudiziaria (autocertificato).;	PUNTI 10
	Presenza nel nucleo di altri/e minori in affidamento familiare (autocertificato)	PUNTI 5
	Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative;	PUNTI 8
	Figli di genitori di cui uno soltanto è impegnato in attività lavorativa;	PUNTI 5
	Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano uno o più minori da 0 a 3 anni non	PUNTI 2 per ogni bambino

	compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento al nido	fino a un massimo di 8
	Bambini appartenenti a nuclei famigliari in cui via siano uno o più minori da 3 a 6 anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento al nido;	PUNTI 1 per ogni bambino fino ad un massimo di 7
	Figli di genitori entrambi studenti o disoccupati;	PUNTI 5

B) Punteggio per fasce di reddito determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare:	da reddito € 0 a € 6.999,00	PUNTI 5
	da reddito € 7.000,00 a € 8.999,00	PUNTI 4
	da reddito € 9.000,00 a € 10.999,00	PUNTI 3
	da reddito € 11.000,00 a € 11.999,00	PUNTI 2
	da reddito € 12.000,00 a € 12.999,00	PUNTI 1
	oltre € 13.000,00	PUNTI 0

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punti A e B.

In caso di parità avrà la precedenza il nucleo familiare con la situazione ISEE inferiore.

In caso di parità di parità di isee, le domande saranno ordinate in basi ai seguenti criteri:

- numero dei fratelli /delle sorelle presenti nel nucleo in cui vive il/labambino/a;
- all'ammissione dell'utente più piccolo di età nella sezione dei lattanti e il più grande nella sezione dei divezzi.

L'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria, tranne nel caso in cui la dichiarazione mendace non comporti modifica del punteggio attribuito o non arrechi danno ad altri beneficiari.

La graduatoria predisposta e approvata conformemente ai precedenti commi del presente articolo verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e ne sarà data pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo nella sezione Amministrazione Trasparente, adottando ogni

Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio potrà essere proposto ricorso da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale, che deciderà in merito entro 10 giorni. Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza alcuna opposizione, la graduatoria è esecutiva. In caso di presentazione di ricorso, il Comune valuterà le ragioni ed in caso di accoglimento verrà redatta nuova graduatoria la quale sarà immediatamente esecutiva.

Art. 9 – Determinazione della retta

La Giunta definisce annualmente l'importo della retta, considerando che ai fini di omogenizzare l'accesso ai servizi per la prima infanzia sull'intero territorio laziale, la Regione Lazio con D.G.R. Del 19 ottobre 2021 n. 672 ha stabilito le seguenti fasce ISEE:

ISEE NUCLEO		RETTA MASSIMA
1) 0-5.000 euro		rettamassima = 0 euro
2) 5.000,01 – 10.000 euro	euro	Retta massima = 50euro
3) 10.000,01 – 15.000 euro	euro	Retta massima = 100 euro
4) 15.000,01 – 20.000 euro	euro	Retta massima = 150 euro
5) 20.000,01 – 25.000 euro	euro	Retta massima = 200 euro
6) 25.000,01 – 30.000 euro	euro	Retta massima = 250 euro
7) 30.000,01 – 35.000 euro	euro	Retta massima = 300 euro
8) 35.000,01 – 40.000 euro	euro	Retta massima = 350 euro
9) 40.000,01 – 50.000 euro	euro	Retta massima = 400 euro
10) oltre 50.000,01 euro	euro	Retta massima = 500 euro

La misura delle rette mensili minime e massime in base alle disposizioni regionali per la frequenza ai nidi d'infanzia comunali, la soglia dei valori I.S.E.E. per la loro determinazione, l'eventuale aumento annuale ISTAT e le eventuali esenzioni, sono determinate dalla Giunta Comunale.

In caso di rideterminazione delle fasce isee e della retta massima da parte della Regione Lazio, non è necessario procedere alla modifica del presente regolamento, dovendo la Giunta adeguarsi alle disposizioni regionali.

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992), fino all'ISEE di 50.000,00 euro sono esonerati dal pagamento della retta.

Articolo 10 - Sistema tariffario e decadenza per morosità - Pagamento rette

Il pagamento della retta è dovuto per ogni mese di frequenza, da pagarsi entro i primi 10 giorni del mese con le modalità che verranno stabilite dal concessionario di concerto con il Comune, e nel caso di gestione diretta dal solo Comune.

Il mancato pagamento, senza grave e motivata giustificazione che dovrà essere opportunamente comunicata, comporta l'esclusione dalla frequenza del nido.

I genitori devono corrispondere la retta (stabilita dal Comune) dal momento in cui viene notificata la disponibilità del posto e deve essere, entro cinque giorni, corrisposta per intero qualora la comunicazione avviene entro il 15° giorno del mese mentre sarà ridotta del 50% qualora l'accettazione avvenga dal 16° giorno del mese.

Non sono ammessi pagamenti senza frequenza al fine della conservazione del posto, salvo casi gravi e comprovati da idonea documentazione che verranno esaminati di volta in volta dall'Ufficio Scuola sentito il comitato di Gestione.

L'obbligo al pagamento permane per tutto l'anno educativo salvo comunicazioni scritte di rinuncia o ritiro, da effettuarsi secondo quanto riportato nel presente regolamento.

Il mancato pagamento della tariffa per 3 mesi comporterà l'esclusione dalla frequenza del Servizio Nido, salvo valutazione e presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Scolastici e dei Servizi Sociali per esaminare i giustificati motivi adottati per la mancato pagamento.

In caso di mancato pagamento, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure di riscossione coattiva.

Nei casi di rinuncia e di ritiro di cui all'art. 13 del presente Regolamento e di ogni altra ipotesi di dimissione della bambina o del bambino dal nido, i genitori degli utenti in graduatoria chiamati al nido per subingresso, in caso di accettazione, sono tenuti a corrispondere la retta mensile intera

qualora la chiamata avvenga entro il 15° giorno del mese, mentre sarà ridotta del 50% qualora tale chiamata avvenga dal 16° giorno del mese.

Articolo 11 -Assegnazione dei posti e accettazione

Il numero delle nuove ammissioni per ogni anno educativo è determinato dalla differenza tra il numero massimo dei bambini ammissibili ed il numero delle domande di riconferma al posto.

Gli uffici preposti comunicheranno per iscritto alle famiglie l'assegnazione del posto. Le famiglie devono confermare o rinunciare al posto entro il termine indicato nella Determinazione Dirigenziale e pubblicato all'Albo Pretorio. La comunicazione ha valore di notifica ad ogni effetto.

In via eccezionale, possono essere accolti nell'asilo nido con apposito provvedimento dirigenziale, qualora ci fossero posti disponibili, le bambine ed i bambini non inseriti nelle graduatorie, in casi di urgente, gravissima necessità documentata da servizi pubblici preposti.

L'accettazione del posto, confermata in forma scritta, comporta il pagamento, per l'intero, della prima retta che dovrà essere versata entro 20 giorni successivi all'accettazione del posto.

Titolo III – Frequenza e tariffe.

Articolo 12 Accoglienza

Il piano di accoglienza e di inserimento delle bambine e dei bambini è concordato tra il coordinatore e i genitori.

L'inserimento di bambine e bambini diversamente abili e/o in situazione di disagio è progettato e concordato con la ASL di competenza e in collaborazione con l'equipe psicopedagogia della stessa, sulla base di un piano educativo individualizzato che prevede anche l'inserimento nella scuola dell'infanzia. Il piano, congiuntamente definito tra il gruppo educativo del nido comunale, la ASL, gli insegnanti dei nidi comunali e i genitori della bambina o del bambino, può anche prevedere deroghe.

L'accoglienza prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, tenendo conto della capacità contributiva della famiglia e di quanto disposto dalla citata DGR 672/2021.

Per accedere alla prestazione sociale agevolata, la domanda di ammissione e riammissione al nuovo anno educativo dovrà essere corredata dall'attestazione I.S.E.E. elaborata secondo la normativa vigente.

Articolo 13 - Frequenza

Le bambine ed i bambini già frequentanti che compiono il terzo anno di età non possono essere riammessi ad usufruire del nido comunale essendo per loro prevista l'ammissione alla scuola dell'infanzia, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

I bambini riconfermati nell'anno educativo in corso che compiono il terzo anno di età possono essere ammessi ad usufruire del servizio fino alla data di ammissione alla scuola dell'infanzia.

Articolo 14 - Rinunce, ritiri e assenze

La rinuncia ad un posto precedentemente accettato, dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale ed al gestore del servizio. Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione comunale della comunicazione di rinuncia. La famiglia può ritirare la bambina o il bambino dalla frequenza, previa comunicazione scritta da inviarsi entro 15 giorni prima del mese previsto per il ritiro.

In caso di inosservanza del predetto termine verrà addebitata alla famiglia la retta base del mese successivo per l'orario solitamente fruito. Qualora il ritiro avvenga antecedentemente al 15° giorno del mese la famiglia è tenuta a pagare la metà della retta prevista. Qualora il ritiro avvenga successivamente al 15° giorno del mese la retta è dovuta per l'intero. Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione comunale della comunicazione di ritiro.

L'assenza ingiustificata della bambina o del bambino per più di trenta giorni consecutivi di

apertura del servizio (compresi sabati e giorni festivi) comporta di norma la dimissione d'ufficio dal nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento con l'obbligo di pagamento della retta per il relativo periodo.

In caso di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di sessanta giorni consecutivi, durante il quale il pagamento della tariffa è comunque dovuto.

Decorso tale periodo, la bambina o il bambino è, di norma, dimesso dal nido comunale e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità, che saranno valutati dal Dirigente/Responsabile del Servizio.

Nei casi di comprovata gravità per i quali si rende necessaria una assenza superiore ai 60 giorni è possibile chiedere il mantenimento del diritto alla frequenza anche fino al termine dell'anno educativo. In tal caso, la famiglia potrà presentare apposita domanda per la riconferma al posto per l'anno successivo. Per il periodo di assenza con mantenimento del diritto alla frequenza è dovuto il pagamento secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Titolo IV Organizzazione e funzionamento

Articolo 15 - Orari e prestazioni

Il nido comunale osserva un orario quotidiano che come minimo cinque giorni alla settimana e undici mesi all'anno assicura:

- a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
- b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 agosto 2020, n.5;
- c) il riposo delle bambine e dei bambini;
- d) il gioco e l'attività educativa.

E' sempre favorito l'allattamento al seno attraverso ogni azione utile a garantire l'efficacia dell'intervento all'interno del Nido Comunale, organizzando tempi e spazi in funzione del raggiungimento di tale obiettivo.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'orario di funzionamento del nido comunale è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 17.30,

La frequenza del nido viene regolamentata all'inizio dell'anno educativo tenendo conto delle esigenze occupazionali dei genitori e delle famiglie.

Il servizio educativo è sospeso nel periodo delle festività del Natale, della Santa Pasqua, nel periodo estivo e nel giorno del Santo Patrono.

Le chiusure sono regolamentate dal calendario regionale.

Ogni bambino può frequentare il nido comunale per un massimo di dieci ore giornaliere.

Articolo 16 - Ricettività e Sezioni

La ricettività minima e massima del nido comunale è fissata nel rispetto della normativa regionale. Il Nido deve garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti così come previsto dalla normativa regionale.

Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.

A norma di legge regionale, il Comune può autorizzare il funzionamento di nidi comunali e privati aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.

Il numero delle bambine e dei bambini minimo e massimo previsto per il nido del Comune di Cave è quello stabilito dalle norme regionali in materia ovvero quello stabilito a seguito delle verifiche operate dalla ASL.

L'attività del Nido del Comune di Cave si articola in tre sezioni organizzate in gruppi educativi

che favoriscono anche l'interazione tra bambine e bambini di abilità ed età diverse in relazione al loro sviluppo fisico, psichico e motorio:

- a. Sezione lattanti: età 3 mesi - 12mesi;
- b. Sezione semi divezzi: età 12 mesi e un giorno - 24mesi;
- c. Sezione divezzi: età 24 mesi ed un giorno - 36mesi.

Il gruppo educativo si riunisce in apposita seduta almeno due volte all'anno per prevedere gli eventuali passaggi da una sezione all'altra e progettarne le modalità. L'inserimento al nido delle bambine e dei bambini è programmato e prevede la realizzazione di:

- a. Un'informazione dettagliata sulle finalità del progetto educativo e sul funzionamento del servizio, diretta ai genitori prima dell'ammissione delle bambine e dei bambini, anche attraverso incontri estesi al gruppo educativo;
- b. Incontri individuali e di gruppo con i genitori prima dell'ingresso delle bambine e dei bambini e durante la fase di accoglienza;
- c. Uno scaglionamento nel tempo dei nuovi ingressi prevedendo tempi di permanenza graduati e personalizzati con la presenza di un genitore.

Le bambine e i bambini riconfermati e i nuovi iscritti costituiscono gruppi di bambine e bambini di cui è responsabile l'intero gruppo di lavoro degli operatori.

Il gruppo viene diviso anno per anno tenendo conto:

- dell'età delle bambine e dei bambini presenti;
 - del loro profilo di sviluppo;
 - della loro biografia formativa;
 - del rispetto dei rapporti numerici di cui alla normativa regionale e alla luce dei seguenti criteri:
- a. corresponsabilità educativa dei gruppi di lavoro;
 - b. creazione nel tempo dei legami significativi con i pari e con gli adulti del nido;
 - c. apertura all'incontro sociale delle bambine e dei bambini;
 - d. sviluppo della capacità delle bambine e dei bambini, tenendo conto del progressivo sviluppo psico-pedagogico

Articolo 17 - Quantificazione rapporto numerico tra educatori, bambini e personale ausiliario

Il rapporto numerico tra personale educativo del nido comunale e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini, salvo diversa previsione normativa.

Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.

Il personale ausiliario operante nei nidi comunali è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, e ss.mm e ii., e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambine e bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti, sempre salvo diversa previsione normativa.

In presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari condizioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore bambine e bambini può essere diminuito oppure può essere previsto personale aggiuntivo in relazione al numero e alla gravità dei casi.

Articolo 18 - Programmazione pedagogica ed organizzativa

La giornata al nido comunale è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco strutturato e in attività di cura sulla base di uno specifico progetto educativo.

All'inizio di ogni anno, si presenta alle famiglie il progetto educativo e la programmazione, incentrati sulla condivisione di parametri quali: l'accoglienza, il rispetto delle diversità, la centralità della bambina e del bambino, la famiglia, le fasi evolutive di ogni singolo utente e la stesura di programmi ed interventi mirati in casi di handicap o situazioni di disagio.

Ogni modello pedagogico proposto alla bambina e al bambino deve necessariamente

comprendere un'attenzione assoluta verso tutte le aree di sviluppo: sociale, emotiva, espressiva e cognitiva. Per realizzare un progetto educativo condiviso, il nido comunale, attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte, di svolgere un ruolo attivo e reciprocamente arricchente, al fine di raggiungere la migliore qualità del servizio.

Il Progetto Educativo deve contenere almeno:

- Le *routines* (il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso la bambina ed il bambino con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive della bambina e del bambino);
- Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico delle bambine e dei bambini;
- L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
- Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e delle bambine e dei bambini accuditi;
- Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 20 ore annuali);
- L'individuazione del responsabile/coordinatore
- Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza.
- Continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

Articolo 19 - Locali e spazi

La struttura utilizzata deve essere idonea ed adeguata all'ospitalità delle bambine e dei bambini e, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed all'eventuale presenza di soggetti con disabilità, deve essere priva di barriere architettoniche. Deve possedere, inoltre, tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati, attrezzati ed opportunamente in relazione tra loro, la realizzazione delle diverse attività educative.

Gli spazi interni del nido comunale sono articolati in:

- a. Aree di accoglienza eguardaroba;
- b. Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c. Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d. Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e. Spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f. Locali di servizio;
- g. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed salute orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

Gli spazi interni del nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali. Gli spazi esterni del nido comunale autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della attuale normativa regionale, devono essere suddivisi in:

- a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico-educative;
- b) aree esterne di servizio.

Articolo 20 - Alimentazione

Il momento del pasto assume importante valenza educativa anche grazie al confezionamento dei cibi. Il menù adottato dai nidi comunali è approvato dalla locale Azienda per i

servizi sanitari tenendo conto delle linee guida dell'Amministrazione regionale. Esso è strutturato in modo da garantire alle bambine e ai bambini un'alimentazione biologica equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.

Le famiglie possono richiedere per le proprie figlie o per i propri figli la somministrazione di diete speciali, in seguito a presentazione di certificato medico attestante problemi nutrizionali, o per esigenze collegate alla cultura o alle convinzioni religiose delle famiglie.

Articolo 21 - Assistenza sanitaria e assicurazioni

All'atto dell'ammissione i genitori devono produrre obbligatoriamente copia dell'attestazione delle vaccinazioni effettuate per il loro bambino.

Se il bambino non ha effettuato le vaccinazioni previste per scelta della famiglia, la domanda verrà accolta ugualmente e di questo verrà data comunicazione ai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria.

Per la riammissione dopo assenza per malattia vengono seguite le disposizioni dell'Azienda Sanitaria.

Tutte le bambine e tutti i bambini accolti nei nidi comunali, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente ed decesso.

Articolo 22 - Carta dei servizi

I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

La carta dei servizi è il documento contenente, in relazione ai servizi offerti, tra l'altro:

- Il responsabile del servizio
- La modulistica relativa all'offerta;
- L'orario e il calendario di apertura della struttura;
- Il progetto educativo;
- I riferimenti relativi alla polizza assicurativa di copertura dei rischi;

- Le tariffe applicate;
- Le collaborazioni con professionisti esterni (particolarmente del pediatra); La descrizione analitica del menù, sottoscritta dal nutrizionista di riferimento.
- Le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- Le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- Il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti.

La carta dei servizi dovrà far parte dei documenti da presentare all'atto della procedura di autorizzazione.

La carta dei servizi dovrà essere consegnata a tutti i fruitori del servizio all'atto dell'iscrizione. Nel caso di servizi già autorizzati, la carta dei servizi, conforme alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere fornita a tutti i fruitori del servizio entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 23 - Supporto sanitario e psico-pedagogico

Spetta alla ASL competente del territorio garantire la presenza sanitaria ove dovuta e prevista. La struttura sopraindicata provvederà altresì alla vigilanza sanitaria del Nido comunale ed alla compilazione delle tabelle dietetiche nonché all'assistenza psico-pedagogica attraverso suo personale specializzato.

Particolare sostegno dovrà essere assicurato in presenza di bambine e di bambini portatori di diritti

speciali. A queste bambine e questi bambini dovrà essere assicurato ogni sostegno previsto dalle norme vigenti ai fini di un pieno inserimento.

Titolo V Partecipazione delle famiglie, Organismi collegiali

Articolo 24 - Organismi collegiali

Il nido comunale rispetta e valorizza il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantisce ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio.

Le famiglie, assieme agli educatori, collaborano alla definizione delle scelte educative e contribuiscono alla programmazione e verifica delle attività attraverso i seguenti organismi collegiali:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) l'Assemblea dei genitori;

Articolo 25 - Comitato di gestione

La gestione sociale dell'asilo nido si esplica attraverso i seguenti organi:

- Assemblea dei genitori;
- Comitato di gestione.

L'Assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo nido o da chi ne fa le veci. L'assemblea dei genitori elegge il suo Presidente, il Vice Presidente e i suoi rappresentanti in seno al Comitato di Gestione.

Il suo Presidente può convocarla, almeno tre volte l'anno: in occasione dell'inizio dell'attività annuale, nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato e a conclusione dell'attività annuale, nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato e a conclusione dell'attività annuale e comunque ogni volta che si riterrà necessario.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Comitato di Gestione.

L'Avviso della convocazione dell'Assemblea deve indicare l'ora della prima e della seconda convocazione e indicare gli argomenti all'ordine del giorno. Deve essere affisso almeno sette giorni prima della data di convocazione attraverso un avviso posto nella bacheca del nido.

Per la sua validità l'Assemblea deve prevedere la metà più uno degli aventi diritto per la prima convocazione e almeno un terzo degli aventi diritto per la seconda convocazione.

All'Assemblea hanno diritto a partecipare entrambi i genitori e se uno dei due è impossibilitato a partecipare può delegare, per iscritto, il genitore partecipante, in ogni caso è ammessa la delega ad altro componente dell'assemblea.

I genitori che hanno i bambini in lista di attesa per l'ammissione all'asilo nido, saranno avvisati a mezzo posta dal competente ufficio comunale negli stessi tempi.

L'Assemblea dei genitori esprime pareri e formula proposte al Comitato di Gestione per ciò che riguarda gli orientamenti educativi, socio-pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi dell'asilo nido; verifica e controlla il regolare andamento del servizio e lo svolgimento delle attività programmate.

Il Comitato di Gestione è composto da :

- 4 rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e 1 rappresentante dei genitori in lista di attesa da questi eletto in seduta comune;
- 2 rappresentanti del personale operante nell'asilo nido e il coordinatore;
- 3 rappresentanti del Comune soltanto nel caso di gestione diretta da parte dell'Ente;
- 1 funzionario del Comune nel caso di esternalizzazione del servizio.

Il Comitato, nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vice Presidente, dura in carica tre anni e i membri possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato di gestione decadono dall'incarico nei seguenti casi:

- Per i genitori, in caso di cessazione della fruizione del servizio;

- Per il personale, in caso di cessazione dal servizio presso quel nido;
- Tutti i membri in caso di assenza per tre volte consecutive non giustificate.

La decadenza o le dimissioni vengono formalizzate nella prima riunione utile, ai membri uscenti subentrano i primi delle rispettive rappresentanze.

Alla scadenza del triennio i componenti restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Comitato previo accordo con l'ufficio preposto dall'Ente gestore.

Il Comitato nella sua prima riunione elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, che durano tre anni in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato previo accordo con l'ufficio preposto dell'Ente Gestore.

Il Presidente del Comitato di Gestione come anche il suo Vice-Presidente devono appartenere alla componente genitori e vengono eletti a maggioranza con scrutinio segreto esprimente una sola preferenza tra i rappresentanti dei genitori eletti in seno al Comitato.

I Componenti del Comitato dei "genitori utenti del servizio" e dei "rappresentanti del personale del Nido comunale" durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato.

I Componenti del Comitato dei "genitori utenti del servizio" e dei "rappresentanti del personale del Nido comunale" decade dopo tre assenze continuative e non giustificate.

I Genitori componenti del Comitato decadono nel caso in cui le bambine e i bambini non usufruiscano più del servizio o non siano più interessati ad esservi ammessi.

Gli Operatori sono eletti in seno al gruppo educativo; decadono se non sono più operanti nella struttura dove sono stati eletti. In tale ultimo caso saranno sostituiti su indicazione del gruppo educativo.

La decadenza di qualsiasi componente del Comitato di Gestione deve essere segnalata sollecitamente al Comune dal Presidente o, in sua temporanea assenza, dal Vice-Presidente.

In ogni caso, ai componenti decaduti subentrano i primi dei non eletti nominati nell'ultima assemblea delle rispettive rappresentanze. In mancanza di eletti di riserva, si procederà a nuove elezioni.

I compiti del Comitato di Gestione sono riportati espressamente all'art. 16 della L.R. 7/2020 ed del relativo regolamento attuativo:

II Comitato di Gestione si riunirà se convocato dal suo Presidente;

II Comitato di Gestione può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi membri o da 1/3 dell'Assemblea dei genitori.

II Presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza, il Vice-Presidente adempie alle seguenti funzioni:

- a. convoca il Comitato formulandone l'ordine del giorno;
- b. si assicura della validità delle riunioni verificandola presenza del numero legale (metà + 1 dei componenti);
- c. presiede le sedute del Comitato;
- d. sovrintende e coordina le attività del Comitato;
- e. comunica al Comune la decadenza e la elezione dei nuovi membri del Comitato di Gestione.

L'avviso di convocazione del Comitato, il giorno e l'ora della convocazione, deve essere comunicato con avviso scritto almeno 5 giorni prima delle date di convocazione e deve essere affisso alla bacheca del nido comunale. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Delle riunioni del Comitato di Gestione verrà redatto apposito verbale da parte di un rappresentante del gruppo educativo.

Articolo 26 - Assemblea dei genitori

L'Assemblea dei genitori è costituita, come previsto dall'art. 16 della L.R. 7/2020, da entrambi i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) dei bambini iscritti al nido comunale esprimendo pareri e formulando proposte per ciò che riguarda gli orientamenti educativi, socio-pedagogici,

igienico sanitari.

L'Assemblea dei genitori espleta le seguenti funzioni:

- Elegge nella prima riunione il suo Presidente ed un Vice-Presidente, i suoi Rappresentanti nel Comitato di Gestione. In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio;
- Richiede al Comune verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, ed allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea dei genitori si riunisce almeno due volte durante l'anno educativo: in occasione dell'inizio dell'attività annuale per avviare il programma annuale ed a conclusione dell'attività annuale, per verificare il programma svolto e comunque ogni volta che si riterrà necessario.

L'Assemblea dei genitori può essere convocata altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero direttamente dal Comune.

La convocazione dell'Assemblea dei genitori, che dovrà contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno, sarà effettuata almeno 7 giorni prima della data di convocazione a mezzo avviso posto in apposita bacheca presso il nido comunale.

Per la validità dell'assemblea nella prima convocazione è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto; nella seconda, che può aver luogo anche trascorsa un'ora dalla prima convocazione, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. All'Assemblea hanno diritto a partecipare entrambi i genitori e se uno dei due è impossibilitato a partecipare può delegare, per iscritto, il genitore partecipante; in ogni caso è ammessa la delega ad altro componente dell'Assemblea.

Le votazioni si svolgono di regola mediante scrutinio palese. L'Assemblea, con almeno due terzi degli aventi diritto, può tuttavia decidere, purché a maggioranza assoluta e per alzata di mano, anche l'adozione dello scrutinio segreto.

Il Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale e comunque dopo tre anni. L'assemblea, fino alla elezione del nuovo Presidente è presieduta dal Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale.

Quando decade, il Vice-Presidente viene sostituito per elezione a maggioranza da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile e il suo nome verrà comunicato al Comune.

I rappresentanti dell'Assemblea in Comitato di Gestione decadono quando la loro prole non sia più iscritta al Nido comunale e verranno surrogati dai primi dei non eletti o in mancanza di questi attraverso una nuova elezione fatta dall'Assemblea dei genitori.

L'Assemblea dei genitori, le cui competenze sono elencate all'art. 16 della L.R. 7/2020, esprime pareri e formula proposte per ciò che riguarda gli orientamenti educativi, socio-pedagogici ed igienico sanitari del nido comunale, e il regolare andamento del servizio e lo svolgimento delle attività programmate.

Titolo VI – Il personale

Articolo 27 - Figure professionali e compiti del personale

Al funzionamento dei nidi comunali concorrono il Dirigente/il responsabile del Servizio ovvero altra figura dedicata, la Coordinatrice o il Coordinatore pedagogico, l'Educatrice o l'Educatore, altri operatori con funzioni educative, il Personale ausiliario, il Responsabile della cucina e altri operatori con funzioni educative i cui profili sono riportati di seguito a titolo indicativo e che svolgono mansioni e compiti esigibili secondo i Contratti collettivi di lavoro.

Il Dirigente/ Responsabile del Servizio ovvero altra figura dedicata, principalmente sovrintende all'organizzazione, alla gestione e all'erogazione del servizio nido comunali.

La Coordinatrice o Il Coordinatore pedagogico si interfaccia con la Direzione dell'azienda e con i responsabili dei servizi sociali ed della pubblica istruzione ed è preposto, anche in termini di responsabilità, allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:

- a) buon funzionamento organizzativo del servizio;
- b) trattamento dei dati sensibili e vigilanza sull'ottemperanza del personale alle norme di sicurezza;

- c) attuazione del sistema H.A.C.C.P;
- d) realizzazione in accordo con il gruppo educativo attività di rete e di accoglienza con le famiglie, le istituzioni e con la scuola dell'infanzia per assicurare la continuità nido/scuola dell'infanzia,
- e) predisposizione, congiuntamente al gruppo, di un progetto didattico educativo;
- f) cura dei rapporti con i servizi socio-assistenziali per l'integrazione di bambine e dei bambini in situazione di disagio;
- g) programmazione dei turni del personale;
- h) controfirma dei permessi e ferie;
- i) controllo delle presenze del personale ed organizzazione sostituzioni; convocazione e presidenza delle riunioni del gruppo educativo.
- l) cura, in collaborazione con gli educatori e le educatrici, dell'ambientamento e della permanenza delle bambine e dei bambini;
- m) tenuta dei colloqui informativi con le famiglie;
- n) proposta e trasmissione annuale all'azienda, del fabbisogno formativo del personale;
- o) predisposizione dell'elenco degli acquisti per la gestione del nido comunale;
- p) segnalazione della esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione;

L'Educatrice o l'Educatore è la figura di riferimento per la bambina ed il bambino e per i genitori ed è preposta/o, anche in termini di responsabilità, allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:

- a) svolgimento delle attività educative e didattiche ed uso dei relativi materiali e attrezzature;
- b) compilazione della modulistica di sua competenza;
- c) partecipazione a tutte le iniziative di formazione;
- d) cura dello sviluppo psicofisico, affettivo e sociale delle bambine e dei bambini;
- e) svolgimento di attività di progettazione, documentazione e verifica;
- f) partecipazione alla progettazione di attività comuni con la scuola dell'infanzia;
- g) esecuzione dello sporzionamento dei pasti al momento del pranzo;
- h) cura dell'igiene della bambina e del bambino e del cambio degli indumenti.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea triennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

Il personale ausiliario è preposto allo svolgimento dei seguenti compiti e mansioni:

- a) cura della pulizia degli spazi, cura la chiusura della struttura e provvede alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;
- b) supporto alle educatrici e agli educatori durante i pasti;
- c) esecuzione del cambio delle lenzuola e dei lettini e il ripristino delle stanze del sonno e dei bagni;
- d) attuazione delle procedure di pulizia secondo quanto dettato dal manuale H.A.C.C.P.;
- e) partecipazione alle riunioni di formazione ed aggiornamento;
- f) riordino e pulizia della biancheria e degli indumenti delle bambine e dei bambini.
- g) La/il Responsabile della cucina è preposta/o, anche ai fini della relativa responsabilità, allo svolgimento delle seguenti mansioni e funzioni:
 - a) gestione della cucina del nido comunale;
 - b) predisposizione delle richieste di acquisto per le derrate alimentari, nel rispetto della qualità e secondo quanto predisposto dal nutrizionista ed approvato dalla Asl di competenza;
 - c) segnalazione di eventuali anomalie attraverso la scheda di non conformità;
 - d) controllo e monitoraggio delle temperature ad ogni scarico e durante la cottura degli alimenti;

- e) preparazione quotidiana dei pasti in conformità delle tabelle nutrizionali approvate dalla Asl;
- f) predisposizione dei menù, invernale ed estivo nel rispetto della rotazione settimanale;
- g) preparazione dei pasti per soggetti intolleranti, allergici, celiaci e osservanti dottrine o religioni;
- h) partecipazione alle riunioni del gruppo educativo e alla formazione/aggiornamento.

Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione, come prevista dalla normativa vigente e successive modifiche

Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

Articolo 28 - Altre operatrici o operatori con funzioni educative

Con riferimento alla categoria delle operatrici e degli operatori con funzioni educative sarà possibile utilizzare collaboratrici o collaboratori, fino ad un massimo di 1/3 del totale delle operatrici o degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale; Assistente familiare;
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
- Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
- OSS (Operatore socio-sanitario).
- Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.
- Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso.

Articolo 29 - Formazione permanente

La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015 e successive modifiche.

Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:

- a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
- b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
- c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle

situazioni di *burn out*, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso.

Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione. Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, la Regione promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia.

Articolo 30 - Requisiti di onorabilità

Coloro che prestano la propria attività nei nidi comunali non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Articolo 31 - Garanzia per la salute dei minori

I soggetti erogatori dei servizi all'infanzia, disciplinati dal presente regolamento, dovranno prestare particolare attenzione alla salute dei minori. A tale scopo alla Carta dei Servizi dovrà essere allegato un documento che descriva, in particolare, i comportamenti che saranno osservati nei seguenti casi:

Sospetta malattia e/o malori. Nelle ipotesi in cui la bambina o il bambino presenti e/o manifesti febbre, esantemi, vomito, diarrea, congiuntivite, stomatite, bollicine, pustole di sospette malattie infettive, sintomi da intossicazione, allergia, ecc. gli educatori/collaboratori/operatori devono darne immediata comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci, invitandoli a ritirare la bambina o il bambino. Il successivo rientro presso la struttura potrà avvenire dietro presentazione di apposito certificato medico rilasciato dal medico di famiglia o dall'apposita struttura sanitaria.

Profilassi pediculosi. Emergenze in minori non affetti da patologie croniche (traumi, dolori acuti e qualunque situazione che faccia temere per la vita e l'incolumità del minore).

In questi casi la/il responsabile della struttura educativa e/o l'operatrice o l'operatore di riferimento ha il dovere di chiamare il servizio del "118" avvisando comunque e tempestivamente, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, i genitori del minore, non somministrando alcun farmaco ed attuando quelle misure di *primo soccorso* tali da alleviare le sofferenze ed il disagio del minore infortunato.

Somministrazione di farmaci. I genitori del minore che presenta allergie, asma, diabete, epilessia o altre patologie croniche che richiedono trattamenti ripetuti o di emergenza, devono consegnare al responsabile della struttura un certificato medico, rilasciato dal medico curante del minore o dal Centro specialistico che gestisce la patologia, contenente il tipo di patologia, i segni premonitori, i sintomi e le eventuali possibili reazioni che potrebbero indurre ad attivare le procedure di emergenza, l'eventuale specifico farmaco da somministrare con indicazione della denominazione commerciale e/o farmaceutica, il principio attivo, il dosaggio e le modalità di somministrazione. Dovranno inoltre consegnare una specifica autorizzazione con la quale si autorizza il personale della struttura alla somministrazione di farmaci in caso di reazione o di crisi, secondo le modalità previste dal medico curante, le modalità di conservazione del farmaco, ogni altra eventuale disposizione nell'uso e nella fornitura del farmaco. Sarà cura del responsabile della struttura educativa nominare tra il personale educativo, dando la preferenza a coloro che hanno effettuato i corsi di primo soccorso previsti dal D.LGS. 81/2008) e ss.ii.mm., un addetto alla somministrazione del farmaco in caso di necessità e secondo le modalità prescritte. Resta comunque inteso che, contemporaneamente alla somministrazione del farmaco, la/il responsabile della struttura educativa, o l'addetto come sopra individuato, provvederà ad avvertire i genitori o la famiglia del minore e, se necessario, il servizio sanitario "118".

Titolo VII – Disposizioni finali

Articolo 32 - Inadempienze e penalità

Le sanzioni applicabili, nell'ipotesi di rilevate ed accertate violazioni al presente regolamento, si differenziano a seconda della gravità dell'inadempienza, come segue:

a) Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura definitiva della struttura con revoca di ogni autorizzazione, quali:

- Accertati maltrattamenti/violenze effettuate nei confronti dei minori;
- Accertata irregolarità della polizza assicurativa e relativa copertura.
- Accertata falsa autodichiarazione relativa ai procedimenti o alle sentenze di condanna per reati contro i minori.
- Reiterazione di inadempienze;
- Violazione dell'obbligo della chiusura temporanea;

b) Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura temporanea della struttura fino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di esercizio, quali:

- Violazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in merito ai rapporti di lavoro e /o di utilizzo del personale impiegato nella struttura;
- Motivazioni legate a gravi inadempienze e/o gravi difformità a livello igienico sanitario che comportano l'impossibilità di proseguire nel servizio;
- Violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi, delle strutture e delle attrezzature, ovvero dal loro cattivo uso, che possano arrecare pericolo per l'incolumità dei minori;
- False attestazioni da parte degli operatori impiegati nella struttura.

c) Violazioni che prevedono la diffida ad adempiere, quali:

- Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto educativo/utenza;
- Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto ricettività/utenza;
- Violazione della Carta dei Servizi;
- Violazioni delle disposizioni relative alle *garanzie per la salute dei minori* previste dal presente regolamento, salvo le sanzioni più gravi previste dalla legge;

Il Comune emetterà apposita diffida ad adempiere per il ripristino delle corrette condizioni di esercizio che dovrà avvenire in un tempo minimo di 5 e massimo di 15 giorni. Il mancato adempimento determinerà la conseguente sanzione. Ove si verificano le inadempienze di cui al punto 1, lett. b) la chiusura temporanea sarà disposta ed avrà efficacia fino al ripristino delle condizioni di legalità.

Verificato il ripristino delle condizioni ed effettuato il relativo sopralluogo, la struttura potrà essere nuovamente aperta.

Articolo 33 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia. In caso di modifiche dettate dall'emanazione di nuove norme legislative, si intendono direttamente applicate le modifiche normative nazionali e regionali senza necessità di procedere all'adeguamento del presente regolamento.